

proposta di legge n. 71

a iniziativa del Consigliere Bisonni

presentata in data 8 luglio 2016

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2011, N. 22
“NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SOSTENIBILE E
ASSETTO IDROGEOLOGICO E MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI
5 AGOSTO 1992, N. 34 ‘NORME IN MATERIA URBANISTICA, PAESAGGISTICA
E DI ASSETTO DEL TERRITORIO’ E 8 OTTOBRE 2009, N. 22
‘INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL
FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L’OCCUPAZIONE,
MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE
DI EDILIZIA SOSTENIBILE”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge modifica la legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 nella parte in cui prevede che il Programma operativo per la riqualificazione urbana (PORU), sia approvato con le procedure previste per l'adozione dei piani attuativi, anche se invariante al piano regolatore. Nella sostanza, sulla base della normativa attualmente vigente, il Comune può adottare il PORU discostandosi dalle osservazioni formulate dalla Provincia, ente che effettua i controlli in ordine alla conformità del PRG e delle sue varianti alla normativa vigente e alla pianificazione sovracomunale.

Con la presente proposta di legge, tenuto conto delle caratteristiche del PORU (piano at-

tuativo che può contenere varianti al PRG), si introduce una disposizione volta ad assicurare, con maggior efficacia, la conformità della pianificazione comunale alla vigente normativa e ai piani sovraordinati, prevedendo che il Comune non possa discostarsi dalle osservazioni della Provincia in merito alle eventuali varianti al PRG introdotte dal PORU.

Si rileva infine che la proposta, avente carattere meramente regolativo, è di per sé finanziariamente neutra e non introduce maggiori oneri organizzativi per gli enti coinvolti nel procedimento, attribuendo esclusivamente un valore più incisivo alle osservazioni formulate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 34/1992.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 22/2011)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile") è inserito il seguente:

"7 bis. Il PORU è approvato con la procedura di cui all'articolo 30 della l.r. 34/1992. Qualora il PORU sia in variante al PRG il Comune, è tenuto ad uniformarsi alle osservazioni della Provincia inerenti la variante medesima. In caso contrario il piano si intende respinto. Le osservazioni sono formulate previo contraddittorio con il Comune interessato."

2. Al comma 8 dell'articolo 3 della l.r. 22/2011 le parole: "Il PORU, anche se in variante al PRG, è approvato con la procedura di cui all'articolo 30 della l.r. 34/1992." sono soppresse.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.